

Proposta Legislativa Regionale

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese PMI della regione Veneto attraverso trasferimento di conoscenze manageriali e scientifiche

Art. 1 (Finalità)

1.1 La Regione veneto, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione e della Legge Regionale 18 Maggio 2007 n. 9 "Norme per il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale" e tenuto conto del "Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", riconosce il **ruolo rilevante delle piccole e medie imprese (PMI)** nello sviluppo economico e sociale del territorio.

1.2 La Regione, nel favorire l'adozione da parte delle PMI di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, sostiene i **processi di innovazione delle PMI**, il miglioramento della loro competitività, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l'aumento e la qualità dei posti di lavoro e la loro stabilità, l'incremento del reddito.

1.3. Per ottenere quanto espresso nei capoversi precedenti la Regione **valorizza figure professionali** portatrici di conoscenze e capacità manageriali (manager a progetto e consulenti strategici) e scientifiche (ricercatori a progetto) esistenti nel territorio e ne promuove l'utilizzo fra le aziende del territorio riconoscendo un ruolo decisivo alla ricerca scientifica, alle Università e al management di alto livello professionale.

Art. 2 (Definizioni)

2.1 Ai fini dell'applicazione della presente legge e tenuto conto delle definizioni previste dall'Allegato A della legge Regionale 18 maggio 2007 n. 9 "Norme per il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale", nel presente testo legislativo si intende per.

a) crescita dimensionale: sviluppo del fatturato che può essere realizzato **per via interna** attraverso l'aumento di capacità produttive, commerciali e gestionali interne alla stessa impresa, o **per via esterna** mediante forme di collaborazione e aggregazione con altri soggetti imprenditoriali. In tale tipologia rientrano, tra l'altro, accordi di "tipo equity" fra cui, in particolare, joint-venture, partecipazione a cooperative e a consorzi, partecipazione di minoranza in altre imprese, e di "tipo non equity" fra cui, in particolare, accordi di collaborazione sistematica e plurifunzionale fra imprese, fra imprese e enti di ricerca, franchising, management contract;

b) business plan: documento scritto che individua in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti di un progetto imprenditoriale pluriennale. Si compone di una parte descrittiva e di una analitica. Nella parte descrittiva viene presentato il piano relativo alle azioni strategiche che l'impresa intende avviare relativamente alla propria missione, al proprio sistema di offerta, al mercato di riferimento, al posizionamento nei confronti dei concorrenti, alle politiche di marketing e all'assetto organizzativo, alle scelte tecniche e di make or buy, alle scelte organizzative e produttive. La seconda contiene le proiezioni economico-finanziarie degli effetti di tali azioni, necessarie a dimostrarne la fattibilità economica e la sostenibilità finanziaria;

c) economie di scala tecnologiche: diminuzione del costo unitario di prodotto al crescere delle quantità prodotte, a seguito di miglioramenti di prodotto e/o di processo basati su l'utilizzo di tecnologie;

d) economie di scala gestionali: diminuzione del costo pieno unitario di prodotto - quello comprendente tutti i costi di gestione, dall'approvvigionamento, all'amministrazione e controllo, alla ricerca e sviluppo, al marketing, alla distribuzione - al crescere delle dimensioni aziendali, grazie all'adozione di soluzioni organizzative e manageriali più efficienti;

e) indici finanziari di liquidità e di solidità: i primi si basano sul rapporto tra impieghi e fonti a breve termine, i secondi esaminano la struttura patrimoniale dell'impresa nel suo complesso;

f) processi di internazionalizzazione: azioni che permettono all'impresa di allargare i mercati esteri di riferimento, sia attraverso i tradizionali meccanismi di mercato (esportazioni o importazioni), sia attraverso forme più strutturate dal punto di vista relazionale (joint venture, accordi di trasferimento di tecnologie e know-how, accordi di subfornitura a lungo termine, accordi commerciali e di licenza del marchio), sia attraverso investimenti diretti all'estero (acquisizione di imprese straniere, apertura di filiali e siti produttivi all'estero);

g) processi di razionalizzazione degli aspetti gestionali e organizzativi: azioni strategiche che un'impresa intraprende per aumentare l'efficacia e l'efficienza della propria organizzazione a parità di combinazioni prodotto – mercato e in modo da migliorare in modo sensibile e permanente il rapporto ricavi – costi e il cash-flow;

h) spin off: iniziativa imprenditoriale che viene attivata per sviluppare in modo indipendente alcuni progetti imprenditoriali già avviati nell'ambito della cosiddetta impresa/università madre. Si tratta generalmente di iniziative tendenzialmente caratterizzate da significativa innovatività, elevata incertezza e complessità. Ai fini della presente legge il progetto di spin off deve esplicitare tutte le fasi del business: dalla concezione dell'idea imprenditoriale e alla definizione del modello di business, agli investimenti necessari all'avvio dell'impresa fino al consolidamento del livello di attività;

i) start up: iniziativa imprenditoriale di nuova costituzione. Ai fini della presente legge il progetto di start up deve esplicitare tutte le fasi del business: dalla concezione dell'idea imprenditoriale alla definizione del modello di business, agli investimenti necessari all'avvio dell'impresa fino al consolidamento del livello di attività;

l) manager a progetto (temporary manager): soggetto dotato di particolari capacità manageriali e progettuali, che può vantare una esperienza professionale ampia e consolidata come manager e/o come amministratore delegato (di norma superiore a dieci anni) e che regola il proprio rapporto con l'azienda committente attraverso contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, a progetto o come libero professionista. Opera ad alto livello professionale e si inserisce in un'impresa per raggiungere importanti risultati in base a ruoli, progetti, costi e tempi predefiniti, che normalmente non superano i due anni. Si assume la responsabilità professionale di realizzare concretamente quanto concordato. Di norma è inserito in un'associazione professionale (associazione di temporary manager) che ne verifica, per l'accettazione, i requisiti professionali di base e attraverso la quale cura il proprio aggiornamento e il proprio sviluppo professionale, anche attraverso l'adesione al codice deontologico approvato dall'associazione stessa;

m) gruppo di manager a progetto (team di temporary manager): gruppo di manager a progetto, coordinati da un team leader con caratteristiche descritte al punto l) che ne detiene la responsabilità complessiva, i quali condividono per un periodo determinato le loro specializzazioni allo scopo di realizzare l'obiettivo dato;

n) ricercatore a progetto provenienti dal mondo universitario: soggetto dotato di idonee capacità che abbia un rapporto con un Ateneo, rientrante in una delle seguenti categorie:

a) docenti e ricercatori universitari;

b) titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-lauream e post-dottorato;

c) laureandi, allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato, studenti;

d) laureati, specializzati, dottori di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca che abbiano cessato il rapporto con l'Università da non più di tre anni;

e) personale tecnico od amministrativo dell'Ateneo secondo le vigenti disposizioni di legge, previa autorizzazione;

o) ricercatore a progetto non proveniente dal mondo universitario: soggetto dotato di idonee capacità che abbia maturato una esperienza significativa all'interno di centri di ricerca pubblici o privati o nel settore ricerca e sviluppo di aziende pubbliche o private, che regola il proprio rapporto con l'azienda committente attraverso contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, a progetto o con contratti come libero professionista;

p) gruppo di ricercatori a progetto: gruppo di ricercatori a progetto, coordinati da un team leader con caratteristiche descritte al punto n) e o) che ne detiene la responsabilità complessiva, i quali condividono per un periodo determinato le loro specializzazioni allo scopo di realizzare l'obiettivo dato;

q) enti o soggetti erogatori di consulenza strategica: si tratta di persone fisiche o giuridiche o enti Universitari che abbiano dimostrato sul campo una competenza specifica consolidata e siano in grado di offrire un significativo supporto nello sviluppo delle strategie aziendali;

r) meccanismi di trasferimento tecnologico: regolano il passaggio dalla ricerca scientifica alle applicazioni economiche. Vi sono tre diverse modalità attraverso le quali tali meccanismi si attivano:

- trasferimento per diffusione: formazione di personale qualificato,
- trasferimento per mobilità: collaborazioni e partnership su progetti congiunti tra mondo dell'impresa e mondo della ricerca, soprattutto quella universitaria;
- trasferimento per valorizzazione: creazione di nuove imprese attraverso spin off dalla ricerca, brevettazione e licenze.

s) giornate/uomo/ progetto: unità di misura per definire quantitativamente gli interventi delle figure professionali di cui ai punti l) m) n) o) p) q) da utilizzare sia nelle esposizioni preventive dei progetti che nelle consuntivazioni.

Art. 3 (Oggetto)

3.1. La Regione incentiva progetti di sviluppo competitivo delle PMI documentati da un adeguato business plan finalizzati:

a) alla **crescita dimensionale** delle imprese, con particolare riferimento, ad aggregazioni, fusioni e accordi interorganizzativi;

b) a **processi di internazionalizzazione** delle imprese con riferimento alla creazione di reti commerciali all'estero e di sviluppo strutturato di relazioni internazionali in grado di migliorare il posizionamento competitivo delle PMI a livello internazionale e di indurre ricadute positive sulla crescita del sistema economico locale;

c) a **processi di razionalizzazione** degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;

d) a **processi di creazione e di sviluppo di nuove imprese** (spin off e start up), nonché a processi di diversificazione di attività da parte di imprese in funzionamento, con particolare riferimento a iniziative imprenditoriali o a sviluppo di attività ad alto contenuto di conoscenza che valorizzino la collaborazione tra sistema economico-produttivo, Università, Parchi Scientifici e tecnologici e Centri di ricerca;

e) a sostenere **politiche di sviluppo** attraverso l'innovazione di prodotto, di processo e organizzative;

f) a fronteggiare situazioni di **successione generazionale** all'interno dell'impresa, con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo aziendale;

g) a fronteggiare situazioni di **fabbisogno manageriale temporaneo** all'interno dell'impresa;

h) a realizzare **processi di riequilibrio finanziario** sia mediante inserimento di nuovi soci portatori di capitale sia attraverso operazioni di ristrutturazione del debito.

i) a fronteggiare e risolvere situazioni di **crisi aziendale**

3.2. Gli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo sono individuati:

a) nel ricorso a **servizi di consulenza strategica** orientati al potenziamento delle competenze manageriali, funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo, articolati in un business plan, finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 3.1;

b) nel ricorso ad un **manager a progetto**, o a un gruppo di manager secondo le definizioni l) m), che operi al fine di conseguire gli obiettivi posti da un business plan predeterminato, nei limiti temporali lì indicati e in vista di uno o più degli obiettivi indicati al comma 3.1;

c) nel ricorso a **ricercatori** o a gruppo di ricercatori secondo le definizioni n) o) p), per la realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 3.1;

d). nel ricorso a **manager a progetto** per la realizzazione di progetti specifici per la formazione di capacità manageriali all'interno delle PMI, collegate alla permanenza del manager a tempo nella PMI;

e) nel ricorso a **ricercatori o manager a progetto** per lo sviluppo di meccanismi di trasferimento di know how da Università o da altri Centri di ricerca pubblici o privati;

f) nel ricorso **cumulativo** a più misure tra quelle indicate alle lettere a), b), c) , d) ed e) del comma 3.2.

Art. 4 (Incentivi)

4.1. La Regione concede incentivi che favoriscano il ricorso delle PMI agli strumenti di cui all'articolo 3, comma 3.2. tramite la creazione di un **Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese**, di seguito denominato Fondo.

4.2. Le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:

- dai conferimenti della Regione;
- dai conferimenti di altri soggetti pubblici e privati;
- dagli eventuali rientri conseguenti alle revoche di incentivi.

4.3. La Regione stipula una convenzione con un soggetto gestore con cui sono disciplinati i rapporti inerenti allo svolgimento dell'attività istruttoria. Tale ente costituirà una Commissione giudicatrice, composta da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, a cui è demandato il compito di valutare le domande di finanziamento che saranno presentate. Gli oneri relativi alla Commissione, i compensi spettanti ai commissari e gli altri oneri di funzionamento sono a carico del Fondo e sono determinati con apposita delibera dalla Giunta regionale.

4.4. I **componenti della Commissione**, che includono i proponenti della legge, devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, imparzialità, onorabilità e le opportune competenze in materia di economia, innovazione e gestione aziendale; devono essere altresì caratterizzati da una posizione di terzietà rispetto alle attività da valutare.

4.5. Il soggetto gestore svolge l'attività di istruzione e valutazione della domanda di concessione degli incentivi di cui al presente capo.

4.6. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la Direzione centrale attività produttive.

4.7. L'attività istruttoria e valutativa della Commissione è soggetta al controllo del Consiglio regionale e della Commissione regionale competente.

4.8. L'elenco dei soggetti beneficiari, delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo, completo di importi e di succinta descrizione, è trasmesso semestralmente al Consiglio regionale e ai singoli consiglieri.

4.9. L'entità degli incentivi concessi a ciascuna PMI non può eccedere i limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

Art. 5 (Soggetti beneficiari)

5.1 Beneficiarie degli incentivi di cui al presente capo sono le PMI e le costituende PMI (spin off e start up) , così come definite dalla Comunità europea in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede legale e almeno una unità operativa nel territorio regionale. Le costituende PMI potranno usufruire degli incentivi solo dopo la costituzione di impresa.

5.2 Al fine di usufruire dei benefici è fatto obbligo alle PMI di dichiarare che i Manager a progetto, , i ricercatori a progetto o i soggetti erogatori di consulenza strategica non abbiano rapporti di parentela con la famiglia del titolare dell'impresa, con azionisti o con membri del Consiglio di Amministrazione

Art. 6 (Presentazione delle domande)

6.1. Con regolamento regionale, sono definiti i contenuti, le modalità, i termini iniziali e finali di presentazione delle domande .

6.2. In particolare, le domande di ammissione all'incentivo devono contenere:

6.2.1 un progetto di sviluppo competitivo, articolato in un business plan, finalizzato ad uno o più degli obiettivi indicati all'articolo 3, comma 1, con indicazione del responsabile del progetto medesimo;

6.2.2 le misure ritenute idonee a supportare il progetto di sviluppo competitivo tra quelle indicate all'articolo 3, comma 2, l'illustrazione dei contenuti e in particolare l'indicazione:

- della persona fisica o giuridica eventualmente individuata per l'erogazione dei servizi di consulenza strategica o dei programmi di sviluppo;
- del nome e del curriculum del manager o dei manager a progetto (temporary manager) eventualmente individuato/i con evidenziazione del manager responsabile in caso di più manager che intervengono in team.
- del soggetto o dei soggetti con cui realizzare i progetti di ricerca o attuare i meccanismi di trasferimento tecnologico e di know how; con evidenziazione del soggetto responsabile in caso di più ricercatori o esperti che intervengono in team;

6.2.3 la documentazione delle spese effettuate per la stesura del business plan e il preventivo di quelle da sostenere per il ricorso alle misure di cui all'articolo 3, comma 2;

6.2.4 l'ammontare dell'investimento diretto da parte dell'impresa specificando le giornate/uomo/progetto di figure professionali di cui all'art 3 coma 3.2.

Art. 7 (Procedimento)

7.1. **L'istruttoria e la valutazione** delle domande sono svolte dal soggetto gestore del fondo, mediante la Commissione di cui all'art. 4.3. La sede della commissione e' presso il soggetto gestore, che svolge anche l'attività di segreteria della Commissione.

7.2. L'istruttoria deve valutare la **coerenza** tra il progetto di sviluppo competitivo articolato in un business plan e le misure di cui all'articolo 3, comma 3.2, individuate dalla PMI, con riferimento ai contenuti dell'attività di consulenza strategica o al profilo professionale del manager a progetto (temporary manager) eventualmente individuato/i o al profilo del ricercatore/i - esperto/i a progetto da inserire nei progetti di ricerca o nella realizzazione dei meccanismi di trasferimento tecnologico.

7.3. L'istruttoria avviene sulla base di **criteri predeterminati** che consentano la comparazione delle diverse domande in ordine alla validità strategica, economica e finanziaria dell'iniziativa anche mediante la simulazione degli effetti occupazionali, economici, finanziari e industriali attesi sulla PMI.

7.4. Le **analisi di impatto** del progetto presentato si articolano nella valutazione di indicatori quantitativi e qualitativi da collegarsi funzionalmente alle specifiche tipologie di progetto di sviluppo competitivo di cui all'articolo 3, comma 1.

7.5. Gli **indicatori** di cui al comma 7.3 e 7.4 che, in via selettiva, devono essere collegati alla specificità del progetto presentato sono:

- aumento del fatturato;
- aumento della marginalità dei servizi o beni offerti
- riduzione dei costi a seguito di interventi riorganizzativi
- riqualificazione dell'organico
- conseguimento di economie di scala tecnologiche o gestionali;
- aumento dei livelli di internazionalizzazione dell'impresa;
- diversificazione e innovazione nella struttura dell'offerta;
- presidio organizzativo e strategico dei mercati finali;

- miglioramento degli indici di liquidità e di solidità finanziaria ;

7.6. La Regione, con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 6.1, stabilisce anche:

- le modalità di concessione e di erogazione dell'incentivo;
- le modalità di verifica degli obiettivi raggiunti dalle PMI beneficiarie dell'incentivo, anche prevedendo la presentazione di appropriata documentazione;
- la disciplina delle eventuali variazioni da parte delle PMI beneficiarie del business plan presentato o delle misure di cui all'articolo 3, comma 3.2;
- la disciplina e le modalità di revoca, anche parziale, dell'incentivo.

Art. 8 (Disciplina dei controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni)

8.1. Le PMI beneficiarie sono tenute a **documentare annualmente**, e per tutta la durata del business plan, al soggetto gestore, lo stato di attuazione e i risultati raggiunti alla luce del business plan presentato con la domanda di incentivo. Devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore e comunque entro sessanta giorni:

- le eventuali variazioni al business plan originariamente presentato;
- l'eventuale licenziamento o sostituzione del manager a tempo con altro manager;
- le variazioni nella quantità o qualità dei servizi di consulenza strategica che si rendano necessarie in relazione alle esigenze della PMI.

8.2. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione **ispezioni e controlli**, anche a campione, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

8.3. Gli **incentivi sono revocati** qualora le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi ovvero qualora le costituende PMI non abbiano costituito impresa nei successivi 6 mesi dalla comunicazione di concessione incentivo.

8.4. Qualora i beneficiari degli incentivi del presente capo procedano a **delocalizzazioni produttive** che non assicurino i mantenimenti dei livelli occupazionali e i ritorni di cui all'articolo 7, comma 4, entro il periodo di sviluppo del progetto previsto dal business plan, gli incentivi sono revocati.

8.5. Nei casi di **conferimento, trasformazione o fusione d'impresa**, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni previste dalla legislazione regionale nei confronti delle imprese, assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Art. 9 (Creazione di una banca dati)

9.1. Il soggetto gestore, sulla base della convenzione di cui all'articolo 4, comma 4.3, è tenuto a creare una banca dati della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie dell'incentivo, al fine di consentire all'Amministrazione regionale di monitorare i risultati conseguiti.

Art. 10 (Clausola valutativa)

10.1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione del presente capo sono oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.

10.2. Gli interventi sono valutati in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la capacità di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI così come definito dall'articolo 1, comma 1.2.

10.3. In particolare, la valutazione si incentra sui progetti di sviluppo competitivo e sugli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione degli stessi, così come definiti dall'articolo 3.

10.4. La valutazione annuale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento degli strumenti di programmazione strategica e operativa.

Art. 11 (Rendicontazione di incentivi a imprese)

11.1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:

- persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
- persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili.

11.2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 11.1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.

11.3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici .

11.4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.

Art. 12 (Norme finanziarie)

12.1 Con l'approvazione della legge si definisce l'entità del **finanziamenti annuali dei primi cinque anni** di operatività della legge.

12.2 **Aggiornamento dei finanziamenti:** ad ogni scadenza annuale, sulla base degli scenari regionali dei risultati ottenuti e dalle nuove attese, *il Consiglio Regionale con apposita legge (un esperto di organizzazione regionale deciderà come)*, deciderà revisione al rialzo del finanziamento dei rimanenti anni già finanziati nonché l'entità del finanziamento dell'anno aggiuntivo.

12.3 **L'erogazione del finanziamento** alle imprese di cui è stato approvato il progetto avviene in termini del 50% del costo giornaliero delle risorse umane impiegate, definite ai punti l) m) n) o) p) q), a cui vanno ad aggiungersi le spese di vitto alloggio e spostamento relative sempre nei termini del 50%, che verrà liquidato a fronte della presentazione dei documenti di spesa relativi (cedolini paga per contratti a tempo determinato, cedolini per contratti a progetto, fatture per i professionisti + note spese presentate per spese di vitto alloggio e spostamento in base alle tariffe ACI vigenti).

12.4 Una quota del finanziamento è riservato ad iniziative di provenienza universitaria.

12.5 Il finanziamento della legge è previsto secondo il seguente schema:

12.5.1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 4.1, (creazione del fondo) è autorizzata la spesa complessiva di **0000000000 euro/anno** per 5 anni dall'approvazione della legge;

12.5.2. *Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 4.3,(Ente gestore del fondo) e' autorizzata la spesa complessiva di 0000000000 euro/anno per 5 anni* dall'approvazione della legge;

12.5.3. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 111,(revisione contabile dei progetti finanziati) e' autorizzata la spesa complessiva di **00000000 euro/anno per 5 anni** dall'approvazione della legge.

Art. 13 (Entrata in vigore)

13.1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND:

STACK: